

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –SEZ.TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (NRG 7836/2019)

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

Dei Sigg.ri : 1.Lo Bue Giuseppe, 2.Cala' Tiziana 3.Fascella Concetta , 4.Sardo Concetta Paola, 5.Guadagnino Maurizio, 6.Montalbano Maria Cristina, 7.Izzo Rosa, 8.Adamo Giovanna, 9.Rinaldi Francesca, 10. Maddalena Carmen Silveria, 11.Giuliana Maria Teresa, 12.Grasso Nicola, 13.Chiarenza Vincenzo, 14. Genuardi Eucarpio, 15.Maniaci Maria Tindara, 16. Pidala' Francesco, 17. **Federico** Maria Luana, 18.**Pizzo** Francesca Milena, 19. **Tabbi' Rocco**, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P68AO89R , per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv. Nadia Spallitta sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax:091/329150 ed il seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore

-Commissione di esami in persona del Presidente pro-tempore

-Sottocommissioni di esami in persona del legale rappresentante pro-tempore nn. 5,11,14, 18, 20,21,22,23,24,25, 29,35 e 36

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI

Anello Marilena Via Roma 34 90012 Caccamo (PA)

Valentino Massimo Via Leonardo da Vinci n.372 90135 Palermo

Sangeniti Giuseppe Via Giovanni Amendola n.91 89841 Rombiolo (VV)

Mallia Giovanna Via Palestro n.352/B 97019 Vittoria (RG)

Nel ricorso NRG 7836/2019 promosso

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna

senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

- in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

e nel ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019

-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14, 20,21,22,23,24,25, 29 e 36 ed in particolare :

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Calà Tiziana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa valutazione

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Izzo Rosa e della relativa valutazione

-verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione

- verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione;

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione;

-dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili

-Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,

- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

-laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#)

Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Di ogni atto conseguente e presupposto

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO

Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.1357 del 12 agosto 2021 , per quanto di ragione, con il quale è stata interamente rettificata ed approvata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 1229 del 7 agosto 2019 e successive rettifiche (di cui ai decreti n. 977, n. 978 del 5 agosto 2020 di rettifica dei punteggi dei vincitori; n. 986 del 6 agosto 2020 e 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, di rettifica dei punteggi dei vincitori)

Dell'allegato al DD 1357 del 12 agosto 2021 **contenente la graduatoria interamente rettificata**

Per quanto di interesse di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, ivi compresi, ove occorra degli avvisi per ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio ovvero a rettifiche ivi compresi, laddove occorra la nota dell'USR Sicilia del 17.06.2020 prot.12895 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 09.04.2020 prot.54 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 14.07.2020 prot.15653 e relativi allegati, di rettifica delle note n.36619 e n. 36621 dell'8 agosto 2019 come ulteriormente integrati e modificati in via definitiva a seguito di rettifica di cui al DD n.1357 del 12 agosto 2021

-Dei provvedimenti, non noti ai ricorrenti con i quali sono stati validati e comunque utilizzati i risultati della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle procedure concorsuali , ai fini dell'acquisizione della verifica e della valutazione delle prove concorsuali scritte

Nonché **nel presente ricorso per motivi aggiunti** promosso anche alla luce della perizia acquisita in data 15 dicembre 2021 con la quale si evidenzia il mal funzionamento e l'irregolarità del sistema informatico utilizzato dal Cineca

PER L'ANNULLAMENTO

Degli atti e provvedimenti , non noti ai ricorrenti, con i quali è stato appaltata e comunque affidata al CINECA la gestione informatica del concorso.

Degli atti e provvedimenti non noti ai ricorrenti con i quali è stato acquisito e validato comunque certificato il sistema informatico utilizzato dal CINECA

Degli atti, provvedimenti e verbali, non noti ai ricorrenti, con i quali sono state acquisite, elaborate, valutate e validate in via informatica e certificate le prove scritte computerizzate dei ricorrenti.

Degli atti informatici e dei verbali delle sotto-commissioni relativi agli esiti della prova scritta dei ricorrenti

Del codice sorgente ed il software del concorso e degli atti, verbali e provvedimenti con i quali è stato utilizzato, validato e certificato il codice sorgente ed il software del Concorso.

Di ogni atto connesso conseguente e presupposto

E PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e
- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti ,
- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

FATTO

A seguito di ricorso al TAR Lazio difinito con sentenza n.9798/2021 del 14 settembre 2021 è stato disposto l'accesso al codice sorgente ; lo stesso è stato sottoposto a perizia tecnica di Consulente di parte, in forza di incarico conferito fra gli altri dai ricorrenti Rinaldi Francesca , Maddalena Carmen Silveria, Chiarenza Vincenzo, Tabbi Rocco, Montalbano Mariacristina .

In data 15 dicembre 2021 è stata consegnata relazione tecnica che si produce dall'analisi della quale emerge che la duplicazione dei dati è stata effettuata senza calcolare l'hash di uno o più file di cartella **per garantirne identità, integrità, sicurezza ed affidabilità.**

L'hash è una sequenza di byte che consente di calcolare in base all'algoritmo le dimensioni le proprietà che permettono di verificare univocamente un file a posteriori.

In mancanza non c'è alcuna certezza sull'effettivo contenuto , identità ed integrità del file ed attestarne la conformità del documento digitale .

Inoltre è stata utilizzata una versione 5.5.5. del Software pubblicata il 9 luglio 2014. In seguito sono state pubblicate versioni successive, aggiornate contenenti correttivi agli errori della precedente versione, secondo prescrizioni che non sono state seguite dal Cineca che non ha effettuato, ai fini della prova scritta, l'aggiornamento del Software

La versione Java –componente del Software utilizzato- ha terminato il suo ciclo di vita a luglio 2015 e doveva essere sostituita ed aggiornata con versioni successive per evitare mal funzionamenti ed errori , scoperti nel frattempo e sistemati dal produttore con le versioni successive aggiornate.

Quando si utilizzano componenti Software di terze parti integrate all'interno di un sistema proprietario , come è avvenuto nella fattispecie (che ha utilizzato ad es. la componente Java) è obbligatorio seguire delle buone pratiche di programmazione che richiedono di mantenere queste componenti costantemente aggiornate .

Il mancato rispetto di queste regole ha reso il sistema di gestione delle prove inaffidabile e poco funzionale . Secondo la relazione tecnica il Software utilizzato dal Cineca non ha applicato le buone pratiche di programmazione, che impongono tali aggiornamenti, per nessuno dei componenti del sistema, utilizzati .

Inoltre la replica virtuale delle operazioni svolte dai concorrenti durante la prova ha fatto emergere numerose anomalie .

Approfondendo l'analisi dei dati disponibili è emerso altresì che tra le applicazioni esterne del Software utilizzato vi è anche la componente JQuery che serve a migliorare la programmazione; senonchè è stata utilizzata la versione dell'8/7/2016 e non la versione aggiornata rilasciata il 16 marzo 2017 prescritta dal produttore come necessario aggiornamento per evitare errori.

Ugualmente per il Bootstrap , raccolta di strumenti *open source* , è stata utilizzata la versione rilasciata il 29/10/2014 3.3. e non l'ultima versione del 25 luglio 2016 3.3.7 **prescritta dal produttore come aggiornamento necessario per evitare mal funzionamenti ed errori di sistema.**

Ugualmente dicasi per la componente Smarty e PHP , linguaggio di programmazione che nel 2018 era alla fine del suo ciclo di vita e da tempo si invitavano i programmatori ad utilizzare la versione 7.0.

Gi strumenti informatici utilizzati quindi non sono stati aggiornati né adeguati secondo quanto indicato dall'elenco delle Best Pratiche in ambito informatico, alle versioni disponibili ed aggiornate al 2018 data di svolgimento della prova scritta .

Questo non ha garantito il corretto funzionamento del sistema . Senza l'aggiornamento infatti non si ha certezza della funzionalità, né della sicurezza degli esiti registrati ed acquisiti, né dell'identità ed integrità degli stessi .

In altri termini il sistema può avere provocato perdita di dati o può avere svolto una memorizzazione e salvataggio solo di alcuni dati.

Invero gli stessi commenti fatti dai programmatori del Cineca dimostrano come gli stessi avessero forti dubbi sulla efficienza, efficacia , validità e sicurezza del sistema in uso .

Si legga ad es. uno stralcio di documentazione informatica acquisita (pag. 12-13 della relazione tecnica) :” *il File temporaneo non è recuperabile* “ ed a commento il programmatore scrive “*non è un errore, può capitare*” mentre invece non deve capitare, perchè senza il file temporaneo della prova scritta si determina incertezza suo dati .

Si legge ancora tra i commenti dei programmatori Cineca “ *provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me* “. Non è chiaro se poi l'ambiente sia stato ricreato . Ed ancora si legge :” Estrazione dai non riuscita” .

Le disfunzioni ed anomalie sono individuabili anche analizzando i file log (ossia i report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico) .in relazione al passaggio da una domanda all'altra. Infatti dal passaggio Forward (avanti) al passaggio Back (indietro) risulta che il sistema non ha salvato l'ultima risposta data ; viene infatti segnalato il messaggio “non saved” , cioè non salvato .

Se il concorrente quindi tornava indietro per modificare ad esempio la sua risposta , la nuova risposta non veniva salvata (pag. 14 relazione tecnica)

Non si ha in altri termini alcuna certezza che i compiti finali acquisiti dal sistema siano quelli effettivamente compilati dai candidati , **non essendo eventuali modifiche salvate , né sussistendo lo strumento informatico messo a disposizione del candidato, del salvataggio nel caso fosse tornato indietro** (ad es. per un ripensamento o per compilare una risposta prima non data) con perdita della risposta finale data dal candidato , o addirittura con assenza di risposta . In sistemi aggiornati la funzione prevede e consente di salvare automaticamente anche tornando indietro e viene espressamente indicato se il candidato abbia deciso di non salvare la risposta (pag. 14 della relazione tecnica).

In altri termini anche laddove il candidato, che fosse tornato indietro per modificare o completare la risposta avesse utilizzato la funzione “conferma e procedi” la modifica o il nuovo inserimento non venivano salvati .

Infine il sistema non garantiva il salvataggio automatico delle risposte per cui se si inserivano una o più risposta prima dello scadere del tempo , allo scadere del termine le risposte non risultavano date . (si vedano pagg 15 e 16 della relazione tecnica) .

In conclusione il software non salvava automaticamente le operazioni transitorie del candidato durante la prova e/o il ripristino , non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto. Non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza per poi salvare l’ultima versione nell’archivio e ciò nonostante l’utilizzo della funzione “conferma e procedi” .

Infine dall’analisi del materiale informatico è emerso il mancato rispetto degli standard ISO/IEC 25010 (anche come norma UNI CEI ISO/IEC 25010) come anche il modello ISO/IEC9126 .

Orbene delle 8 caratteristiche principali che garantiscono standard di sicurezza, affidabilità, funzionalità, correttezza, protezione da errori , integrità , neanche la metà è stata soddisfatta .

Infine il sofware non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice ,mentre si segnala la mancanza di impronta (Hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256) **idoneo ad identificare univocamente un documento informatico nella prova del**

candidato -.già duplicata su PEndrive USB – e successivamente inviata al CINECA ; con conseguente rischio anche per l’anonimato.

Conclusioni della relazione tecnica :

1.Utilizzo di componenti software di terze parti (MAVEN GIT JAVA etc) non aggiornati alla versione disponibile alla data degli esami , ancorchè ritenuti indispensabili dal produttore , per cui il sistema è inaffidabile e non è sicuro,

2.Il software non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice non essendo i C collegati in rete e quindi non soggetti al momento della prova a nessuna verifica ;

3.Il Codice sorgente dimostra che i file JAVA utilizzati erano quelli non aggiornato . La versione precedente, utilizzata dal Cineca determinavano errori e malfunzionamenti che le versioni successive invece avevano risolto

4.Il malfunzionamento determinato anche dall'utilizzo di versioni non aggiornate dei componenti del software ha comportato la perdita di dati , una memorizzazione parziale dei dati

5.Log di errore ossia i report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico.; l'analisi sui file log ha dimostrato che nel passaggio dall'azione Avanti all'azione Indietro la risposta non veniva salvata . L'errore è stato generato da Java e non è stato gestito dal programma Cineca con perdita di dati e delle risposte effettivamente date dai candidati

6.allo scadere del tempo concesso il sistema non salvava in automatico la prova e l'ultima risposta data , ancorchè inserita prima della scadenza, non veniva memorizzata , con perdita del relativo punteggio

Ma c'è di più .

Alcuni degli odierni ricorrenti, hanno effettuato ed ottenuto , l'accesso alle prove scritte dei concorrenti idonei, per verificare il corretto comportamento delle Sotto-Commissioni in sede di applicazione dei criteri di valutazione dei compiti ed hanno affidato a periti l'analisi

delle risultanze dell'accesso agli atti . Gli stessi hanno poi presentato note difensive che si allegano.

In particolare dalla Consulenza tecnica di parte acquisita nel novembre 2021 è emerso che :

I. E' stato rilevato come a seguito dell'accesso agli atti del 28 aprile 2021 sia stato possibile acquisire dal MIUR i compiti, le griglie di valutazione e i verbali dei candidati dichiarati idonei alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici per aver superato la prova scritta: ciò ha consentito di esaminare i compiti di tutti i candidati presenti alla prova scritta.

Dall'analisi dei compiti sono emerse alcune irregolarità nell'assegnazione dei punteggi alle singole domande, che hanno certamente influito sull'esito della procedura concorsuale, alterandolo, determinando in alcuni casi il superamento della soglia di sbarramento (70/100) prevista per la prova scritta del concorso (determinante l'ammissione alla prova orale).

Occorre, sul punto, premettere che in data 25 gennaio 2019 la Commissione si è riunita in seduta plenaria al fine di predisporre e condividere una «griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta» proprio al fine di «garantire omogeneità di giudizio tra i candidati».

La griglia di valutazione presenta una scala di riferimento che contiene i punteggi (da un minimo a un massimo consentito) da doversi attribuire alle singole risposte dei candidati, suddivisa per criteri, indicatori e descrittori.

*Orbene, l'analisi dei compiti evidenzia ictu oculi irregolarità e disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi da parte delle Sottocommissioni. **In particolare, è stato sovente irregolarmente attribuito il punteggio relativo all'“inquadramento normativo” di cui al criterio n. 2 della griglia, al quale si riferisce l'indicatore n. 1, a mente del quale si richiede «Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione», preordinato a dimostrare che il candidato conosca le norme e le utilizzi in modo funzionale ed efficace a quanto richiesto, come si evince dal descrittore relativo al predetto criterio n. 2.***

Detto indicatore, ove si riferisce alle “norme citate”, non lascia dubbi circa la necessità di dover citare le norme all'interno della risposta, così come si evince anche chiaramente dai singoli quesiti, ove la formulazione della domanda comprende sempre la necessità di dover trattare la questione «in relazione al quadro normativo di riferimento».

*Posto che il suddetto criterio n. 2 prevede una scala di riferimento che va da 1 a 4, dall'analisi dei compiti emerge che 461 compiti presentano delle irregolarità rispetto alla griglia di valutazione, consistenti nell'attribuzione di punteggio superiore a 1 **pur in assenza (nella maggior parte dei casi assoluta, in pochissimi casi pressoché assoluta) di citazioni normative all'interno dell'elaborato.** L'inosservanza da parte delle Sottocommissioni della scala prevista dalla griglia di riferimento predeterminata abbia determinato non solo una grave irregolarità ma abbia anche alterato la prosecuzione del concorso, incidendo sul relativo esito e sulla graduatoria finale.*

Difatti, su 461 compiti interessati da tale problema risulta che ben 145 candidati, senza l'attribuzione di punteggio che pare connotato da anomalia, in quanto eludente le indicazioni riportate nella griglia, non avrebbero superato la soglia di 70/100 e pertanto non avrebbero potuto sostenere la prova orale.

La mancata applicazione della griglia valutativa di riferimento nella correzione degli elaborati, qui sostenuta, redatta dalla Commissione in seduta plenaria al fine di predeterminare in maniera uniforme i criteri di attribuzione dei punteggi, ha certamente determinato il trattamento diseguale dei candidati, con ripercussioni evidenti sulla formazione della graduatoria finale.

L'attribuzione di punteggi in difetto di citazione o indicazione della disciplina di riferimento, del tutto incomprensibile, ha comportato certe ed evidenti ripercussioni sul contenuto dei verbali di correzione e sulla verità ivi rappresentata.

II. E' emersa inoltre un'ulteriore irregolarità attinente all'attribuzione dei punteggi assegnati ai candidati nella prova scritta.

In data 26 gennaio 2019, la Commissione si è riunita in seduta plenaria al fine di «Presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimenti redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.M 138/2017: a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso; b) la scheda di valutazione della prova in formato excel; c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte».

Come anticipato, la griglia di valutazione si compone di quattro criteri, a ciascun criterio corrispondono degli indicatori, dei descrittori ed una scala di riferimento, al fine di assegnare il punteggio ai quesiti a risposta aperta in modo omogeneo.

Orbene, dal raffronto operato tra la griglia di valutazione e le schede di valutazione (compilata per ciascun candidato), emerge che in alcuni casi sono stati attribuiti dei punteggi illegittimi, in quanto superiori al massimo consentito. Infatti, dall'analisi dei compiti, corredata dalle schede di valutazione, emerge chiaramente che in alcuni casi i quesiti a risposta aperta sono stati valutati con dei punteggi che non esistono all'interno della scala di valutazione di riferimento presente nella griglia e sono superiori al massimo ivi indicato.

Da ultimo, si rappresenta, per completezza di analisi, come in relazione ad altri 105 elaborati siano stati attribuiti punteggi decimali non previsti dalla griglia di riferimento (ad esempio, 1,75 anziché 1,5 oppure 2).

III. Da ultimo, si rende necessario evidenziare che dal verbale di valutazione e correzione del 7 marzo 2019 redatto dalla Sottocommissione n. 30 si evince che la commissione, a seguito di una rilettura degli elaborati dei candidati, ha ritenuto di dover procedere alla rivalutazione di alcuni scritti: “la commissione ha proceduto inoltre alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti 7513, 7528, 7577, 7597, 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”.

La scheda di valutazione n. 7597 corrisponde a Di Rosa Annunziata, la scheda di valutazione n. 7608 corrisponde a Misiti Anna Maria Pia, la scheda di valutazione n. 7513 corrisponde a Mo Luciana: nessuna di esse era stata originariamente ritenuta idonea; tuttavia, a seguito della rivalutazione effettuata - come si evince dal verbale sopra indicato - le candidate hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70, soglia necessaria ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Successivamente, con decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR del 20 maggio 2019, il Capo Dipartimento Carmela Palumbo, “preso atto che, per mero errore materiale, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia non sono state inserite nell'elenco allegato al citato decreto n. 395 del 27 marzo 2019 pur avendo riportato un punteggio utile al superamento della prova scritta”, “decreta Art. 1 per i motivi esposti in premessa, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia sono ammesse a sostenere la prova orale”.

A seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 28 aprile 2021, è stato possibile analizzare le schede di valutazione relative ai compiti delle menzionate candidate e non è stato rinvenuto alcun riscontro documentale della rivalutazione dei punteggi: difatti la scheda di valutazione non risulta aggiornata in linea con la valutazione finale indicata nel verbale del 7 marzo 2019 né risulta alcun errore materiale.

Ne derivano due differenti profili di anomalia:

- da un primo punto di vista, la commissione ha ritenuto di rivalutare in senso proprio i punteggi di alcuni candidati senza dare atto delle ragioni dell'attribuzione del nuovo punteggio, non aggiornando la scheda analitica;

- in secondo luogo, il decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR del 20 maggio 2019 che ha ammesso i candidati "ricorretti" alla prova orale ha fatto esclusivo riferimento, in via del tutto contraddittoria rispetto al verbale del 7 marzo 2019 redatto dalla Sottocommissione n. 30, a pretesi errori materiali.

Appare evidente l'illogicità e contraddittorietà del comportamento complessivamente assunto dalla PA tanto più rilevante in un settore peculiare quale quello del pubblico concorso che invece deve caratterizzarsi e per la linearità, trasparenza ed imparzialità delle scelte .

Fin da ora si chiede acquisizione al presente giudizio **di tutte le schede di valutazione (461) indicate nella consulenza di parte e dettagliate nelle note difensive del 26 novembre 2021** allegate, al fine di poter meglio dimostrare anche nel presente giudizio, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità dei comportamenti assunti dalle sottocommissioni, per quanto di interesse dei ricorrenti

Si richiama per il resto la nota difensiva del 26 novembre 2021 allegata , sottolineando tra l'altro gli evidenti vizi che inficiano, tra le altre , ad es. la scheda di valutazione n 8121, sottocommissione 32 , scheda n. 5815, sottocommissione 23 , scheda scheda di valutazione n. 6014, sottocommissione 24 , scheda 8043 sottocommissione 32 scheda valutazione 1983, sottocommissione n.8 , n. 7121, sottocommissione 28, scheda n. 8934 sottocommissione 36, scheda 2290 sottocommissione 9 , scheda 8634 sottocommissione 34, (le stesse che hanno esaminato gli odierni ricorrenti), relativi a concorrenti che hanno superato la prova scritta **in forza dell'attribuzione di punteggi , maggiorati in violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione Centrale e della stessa griglia di valutazione per**

attribuzione di punteggi rapportati alle disposizioni normative richiamate nella risposta al quesito; senonchè , in effetti la risposta al quesito, proposta dai candidati (oggetto di esame della perizia per ben 461 casi) , non riporta alcun rinvio a riferimenti normativi , che possa giustificare l'attribuzione del relativo punteggio . Ne deriva il macroscopico errore di valutazione in cui sono incorse le diverse sottocommissioni

Alla luce di quanto esposto i provvedimenti impugnati ed in generale gli esiti delle prove concorsuali svolte dai ricorrenti sono illegittime e devono essere annullate per i seguenti motivi di

DIRITTO

IVIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE PRESIDONO ALLO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST E DELL'ART 3 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' , PARITA' DI TRATTAMENTO E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST ; ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO .

Secondo pacifica giurisprudenza nel caso di utilizzo di malfunzionamento di un sistema informatico :

“Il malfunzionamento del sistema non può che essere imputabile alla P.A., alla scelta di adottare un sistema informatico che presenta anomalie non risolte, ovvero programmato in modo non adeguato allo scopo, essendo – le anomalie del sistema – dei rischi connessi a tutti i programmi informatici e all'esigenza di adeguati test di verifica o validazione o certificazione al fine di evitare i difetti connessi all'utilizzo di sistemi informatici on line (vedi, i recenti data breach INPS),

(T.A.R. Puglia, Bari, sez. III del con la sentenza 3 aprile 2020, n. 461)

Ed ancora “ *in caso di malfunzionamento del sistema informatico, – in caso di mancato accertamento delle cause – la responsabilità ricade sull'Amministrazione e non sul concorrente il quale è esente da addebiti. È proprio la PA che indice il concorso a dover assicurare che il sistema informatico sia funzionante,*

T.A.R. Lazio, sez. III bis Roma sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692,

Inoltre : “se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze;

(Tar Trento, con sentenza del 15 aprile 2015 n° 149)

Ed ancora : “Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”. (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)

Inoltre , con riferimento al concorso per cui è causa il TAR Lazio , in occasione dell’accoglimento dell’istanza di accesso al codice sorgente ha altresì affermati i seguenti principi:

“In disparte la questione sulla accessibilità dei quesiti e delle risposte, qualificabili senza dubbio come documenti ostensibili, il problema si pone, semmai, per tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali. Tra queste si annoverano la predisposizione del foglio informatico per digitare la risposta oppure il suo salvataggio e la successiva criptazione al fine di garantire la non modificabilità dei dati acquisiti nonché la protezione dell’anonimato. Appare evidente come, nei concorsi svolti con modalità tradizionali, tali attività vengono compiute da personale ausiliario che si occupa della distribuzione dei fogli vidimati dalla commissione su cui redigere le risposte, della successiva raccolta e inserimento all’interno di buste sigillate per garantire l’anonimato e la genuinità dei contenuti. Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l’accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l’oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di “doppio binario” dove nei

concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali”.

Continua la sentenza :

“Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l’ostensione, ossia i “codici sorgente”, siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzia in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell’utente genera un’azione conseguente da parte dell’elaboratore (es. la pressione del tasto “conferma e procedi” comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell’intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l’algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla “sorgente” presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto “conferma e procedi”, ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell’esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma”

Sentenza N. 7370 del 2020 TAR di Roma - Sezione III-bis

Orbene questi principi devono trovare piena applicazione alla luce delle risultanze della perizia tecnica di parte che ha ampiamente dimostrato il malfunzionamento del sistema, anche per l’obsolescenza delle componenti esterne del sistema, non aggiornate, per violazione degli standard di sicurezza integrità, identità digitale e funzionalità e soprattutto alla luce del fatto che il sistema non ha garantito la memorizzazione ed il salvataggio delle risposte nel caso di percorso a ritroso dalla funzione alla funzione Back, nonché il salvataggio delle ultime risposte completate poco prima della scadenza del termine. E’ stato dimostrato che allo scadere del tempo concesso il sistema non salvava in automatico la

prova e l'ultima risposta data , ancorchè inserita prima della scadenza, non veniva memorizzata , con perdita del relativo punteggio .

In sintesi l'intera procedura di selezione è viziata dal malfunzionamento del sistema che ha inciso in via generale sulla prova scritta rendendo inattendibili gli esiti finali a che degli odierni ricorrenti, e ciò in violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e precludendo, con ingiustizia manifesta , ai ricorrenti , illegittimamente l'accesso alla prova orale .

D'altro canto il mal funzionato del sistema non ha neanche garantito che a superare la prova scritta siano stati effettivamente i migliori, con conseguente eccesso di potere dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti e comunque erroneità e ingiustizia manifesta dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale

Infine il mal funzionamento, oggi certificato da consulenza tecnica, ha inciso anche in relazione alla violazione dell'anonimato, già segnalata nei precedenti atti difensivi

II) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DISCIPLINANO IL CONCORSO PUBBLICO ; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE

A seguito di accesso agli atti e dopo ,l'acquisizione delle prove scritte è emerso che *in alcuni casi sono stati attribuiti dei punteggi illegittimi in quanto superiori al massimo consentito. Infatti, dall'analisi dei compiti, corredati dalle schede di valutazione, emerge chiaramente che in alcuni casi i quesiti a risposta aperta sono stati valutati **con dei punteggi che non esistono all'interno della scala di valutazione di riferimento presente nella griglia e sono superiori al massimo ivi indicato.***

Da ultimo, si rappresenta, per completezza di analisi, come in relazione ad altri 105 elaborati siano stati attribuiti punteggi decimali non previsti dalla griglia di riferimento (ad esempio, 1,75 anziché 1,5 oppure 2).

Inoltre molti concorrenti (l'esame ha riguardato 461 casi) hanno superato la prova scritta **in forza dell'attribuzione di punteggi , maggiorati in violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione Centrale e della stessa griglia di valutazione per attribuzione di punteggi rapportati alle disposizioni normative richiamate nella risposta al quesito;**

senonchè , in effetti la risposta al quesito, proposta dai candidati (oggetto di esame della perizia per ben 461 casi) , non riporta alcun rinvio a riferimenti normativi , che possa giustificare l'attribuzione del relativo punteggio .

Questo avviene ad es. tra l'altro, in relazione alla scheda di valutazione n 8121, sottocommissione 32 , scheda n. 5815, sottocommissione 23 , scheda scheda di valutazione n. 6014, sottocommissione 24 , scheda 8043 sottocommissione 32 scheda valutazione 1983, sottocommissione n.8 , n. 7121, sottocommissione 28, scheda n. 8934 sottocommissione 36, scheda 2290 sottocommissione 9 , scheda 8634 sottocommissione 34, le stesse che hanno esaminato gli odierni ricorrenti e numerose altre , **Ne deriva il macroscopico errore di valutazione in cui sono incorse le diverse sottocommissioni .**

Orbene questi comportamenti, tenuti da tutte le Commissioni di valutazione, assunti in violazione degli stessi criteri prefissati e delle griglie predisposte dalla stessa amministrazione , hanno sostanzialmente inficiato ed alterato i risultati , penalizzando alcuni fra i concorrenti a vantaggio di altri, con disparità di trattamento , ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento ed eccesso di potere e lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti

Del tutto illegittimo, inficiato per eccesso di potere e disparità di trattamento appare, poi il Comportamento tenuto dalla sotto-Commissione n.30 che dopo avere definito la correzione e sciolto l'anonimato riapre la valutazione delle prove di alcuni concorrenti, ne rettifica il punteggio (peraltro conoscendo o potendo conoscerne i nominativi) il tutto senza alcuna apparente motivazione che possa giustificare la correzione del voto .

Anche per questi profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi

IV)SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

. (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARS potrà indicare tenendo conto dei

costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Si chiede che S. E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a

Ciò premesso

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Accogliere perchè fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e annullare i provvedimenti, impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti e conseguentemente riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi alla prova orale del corso-concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici

In subordine condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni come sopra quantificati e comunque in via equitativa .

Chiede che venga autorizzata la notifica a mezzo pubblici proclami.

In via istruttoria produce

1. relazione tecnica del 15 dicembre 2015
2. note difensive del 26 novembre 2021
3. quadro di sintesi del punteggio dei ricorrenti indicante anche le risposte non salvate

Chiede valutarsi la nomina di un CTU alla luce degli esiti della Consulenza di parte del 15 dicembre 2021 affinchè accerti il mal funzionamento del software utilizzato dal CINECA .

Chiede disporsi altresì l'esibizione e l'acquisizione al presente giudizio delle **461 schede di valutazione di altrettante prove scritte , come dettagliate e specificamente indicate dalla pagina 2 alla pagina 87 delle note difensive del 26 novembre 2021 allegate al presente atto,** e già oggetto di consulenza tecnica di parte (ad es. codice scheda di

valutazione nn 686, 8035,865, 1209, 6802,6864, 7099, 6459, 885, 468, 1902, : 8935 : 9199 : 1301 : 8452 : 4607 ; 457; 5958 1966 : 9105 : 5452 ; 629, 6189; 2923, 4782, 2870,4746, 6751, 8459, 3087, 4004, 529, 8956, 9152, 1542, 8704, 3952, 8159, 272, 611, 5927, 2257, 1113, 8156, 3158, 5934, 5872, 9345, 4981, 4840, 5542, 8894, 6688, 2613, 1651, 7698, 2966, 1030, 837, 430, 5767, 8484, 539, 2262, 2261, 907, 3694, 1990, 5290, 1052, 8636, 6705, 6476, 8913 , 618, 8957, 8500, 407, 1903, 3070, 1438, 8639, 3427, 767, 8702, 5238, 1035, 5451, 1143, 1610, 2979, 9289, 660, 6041, 396, 749, 2814, 3442, 8486, 2642, 2971, 1927, 3482, 355, 839, 6884, 3044, 6870, 253, 6961, 1318, 6918, 8057, 8917, 2469, 1263, 464, 2585, 7742, 9120, 2283, 3287, 906, 2390, 2600, 901, 1965, 6932, 1200, 6490, 1201, 6059, 3193, 936, 7940, 4583, 2535, 182, 2464, 8924, 2567, 9112, 1234 , 495, 3120, 3637, 1974, 3898, 2430, 8614, 1029, 6973, 2376, 8569, 4842, 3210, 7829, 1791, 3314, 1235, 1732, 3498, 762, 3313, 8417, 8863, 3210, 7829, 1791, 3314, 1235, 3496, 9095, 5962, 2484, 5745, 5273, 952, 2997, 402, 2672, 296, 8278, 5775, 6858, 794, 2740, 2369, 5994, 8589, 2391, 8579, 8936, 1925, 1773, 9046, 5849, 3588, 1971, 722, 275, 9217, 516, 7175, 4743, 8193, 5917, 8580, 9211, 5741, 8015, 9075, 2004, 8047, 5251, 2361, 5714, 2414, 6960, 5851, 4192, 1813,1971, 722, 537, 277, 1905, 3541, 7961, 834, 2841, 1988, 381, 3169, 1039, 237, 9080, 7834, 514, 2576, 8019, 8388, etc... ed ancora scheda di valutazione n 8121, sottocommissione 32 , scheda n. 5815, sottocommissione 23 , scheda scheda di valutazione n. 6014, sottocommissione 24 , scheda 8043 sottocommissione 32 scheda valutazione 1983, sottocommissione n.8 , n. 7121, sottocommissione 28, scheda n. 8934 sottocommissione 36, scheda 2290 sottocommissione 9 , scheda 8634 sottocommissione 34, etc)

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in relazione ai quali ci si dichiara antistatari .

Con riserva di motivi aggiunti

Ai fini del contributo dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego e che si tratta di ricorso per motivi aggiunti relativo ad atto successivo e consequenziale rispetto a quelli già impugnati

Palermo lì 20/12/2021

Avv. Nadia Spallitta